

Legge 91/92	Proposta Bressa n.4236	Proposta L'Italia son anch'io
<p>E' cittadino per nascita chi è nato da cittadini italiani. Se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minore convivente diventa cittadino italiano. Se il minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acquista la cittadinanza italiana. Può diventare cittadino italiano solamente dopo il compimento del 18° anno, ma deve richiederlo appositamente entro il termine di un anno e deve essere stato ininterrottamente residente sul suolo Italiano.</p>	<p>E' italiano chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni.</p>	<p>Sono cittadini italiani i nati in Italia che abbiano almeno un genitore legalmente soggiornante da almeno un anno, il quale ne faccia richiesta.</p>
	<p>E' italiano chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno ».</p>	<p>Sono Italiani coloro che nascono in Italia da genitori stranieri nati in Italia, a prescindere dalla condizione giuridica di questi ultimi.</p>
	<p>Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.</p>	<p>I bambini e le bambine che, nati in Italia da genitori privi di titolo di soggiorno, o entrati in Italia entro il 10° anno di età, vi abbiano soggiornato legalmente, possono diventare italiani con la maggiore età se ne fanno richiesta entro due anni.</p>
<p>I minori non nati in Italia sono stranieri a tutti gli effetti, sono sul suolo Italiano con permesso di soggiorno e a 18 anni per diventare cittadini italiani debbono dimostrare 10 anni di residenza legale ininterrotta, con lavoro o studio regolari, come tutti gli altri stranieri.</p>	<p>Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ovvero un percorso di istruzione e di formazione professionali idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.</p>	<p>Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria, o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.</p>
<p>La domanda di cittadinanza può venire presentata da uno straniero legalmente residente da 10 anni.</p>	<p>-</p>	<p>La domanda di cittadinanza può venire presentata da uno straniero legalmente residente da 5 anni.</p>

